



CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI

Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti di legge

TRA

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali (DAR)**, con sede e domicilio fiscale in via della Stamperia 8, 00187 ROMA, agli effetti del presente atto rappresentata dal Capo del Dipartimento *pro tempore* Consigliere Calogero MAUCERI, nato a Menfi il 26 agosto 1962 [qui di seguito **COMODANTE**];

E


l'**Università degli Studi di Milano - Bicocca** - con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, n. 1, CF./P.IVA 12621570154, in persona del Dott. Candeloro Bellantoni, nato a Reggio Calabria il 28.03.1960, in qualità di Direttore Amministrativo avente potere di stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 70, commi 6 e 7 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, [qui di seguito **COMODATARIO**].

PREMESSO CHE

- l'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'Ente Italiano Montagna (EIM), prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il medesimo art. 7, comma 19 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 stabilisce che le risorse strumentali e di personale dell'EIM, ivi in servizio, sono trasferite al DAR e che le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei

leg

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0002959 A-4.23.1.6
del 20/04/2012



6671035

AB

Ministri;

- l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 fissa al 1° dicembre 2010 la data del trasferimento delle funzioni dell'EIM, previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al DAR;
- l'Università, già sede primaria della ricerca scientifica, è da tempo impegnata in un ampio e complesso progetto di innovazione e di ricerca che include anche temi quali lo studio dei cambiamenti climatici e la glaciologia;
- il soppresso EIM, nell'ambito del progetto di ricerca "CryoAlp – Ruolo della criosfera alpina nel ciclo idrologico" ha acquistato e realizzato una strumentazione di ricerca finalizzata al campionamento e allo studio del ghiaccio - in particolare una sonda di perforazione denominata "Ice Core Drill Felics" e un manipolatore di campioni di ghiaccio denominato "Robot Space Fab" all'interno di una camera in vuoto e relativi accessori;
- l'allegato 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 individua la summenzionata strumentazione e i relativi componenti accessori con i seguenti numeri di inventario del soppresso EIM: sonda "Ice Core Drill Felics" (n. 507) e "Robot Space Fab" (n. 315, 321, 322, 589, 607, 608, 609);
- la sonda "Ice Core Drill Felics" (inventario EIM n. 507) è attualmente custodita presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio dell'Università, in virtù di un contratto di comodato stipulato in data 1.10.2007 tra l'Università e l'Istituto Nazionale della Montagna (successivamente trasformato in EIM), della validità di 5 anni;

- il "Robot Space Fab" (inventario EIM n. 315, 321, 322, 589, 607, 608, 609) è attualmente situato negli Stati Uniti, presso lo Stanford Synchrotron Radiation Laboratory dell'Università di Stanford e si dovrà provvedere al relativo rientro in Italia entro la data del 12 giugno 2012;
- il DAR, al fine di non disperdere un patrimonio di alto livello scientifico-tecnologico rappresentato dalla indicata strumentazione e dagli studi e ricerche in corso, realizzate con il concorso della stessa, ritiene indispensabile l'affido della strumentazione a una amministrazione pubblica di ricerca che sia idonea ad assicurare la salvaguardia e lo sviluppo delle competenze e conoscenze maturate nell'ambito del progetto CryoAlp, rispondendo altresì, anche in considerazione della sua struttura organizzativa e collocazione, ad un'esigenza di condivisione delle conoscenze e di cooperazione con le istituzioni, in un'ottica di generale risparmio economico;
- contestualmente alla stipula del presente contratto, l'Università e il DAR, anche al fine di valorizzare la suddetta strumentazione, stipuleranno una Convenzione avente ad oggetto una cooperazione nel settore della ricerca ambientale e dello studio dei cambiamenti climatici o della criosfera mediante tecniche analitiche;
- il Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio ha espresso parere favorevole alla stipula del presente atto con delibera del 14.2.2012;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha approvato con delibera in data 21.2.2012 la stipulazione del presente contratto.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il COMODANTE concede in comodato gratuito al COMODATARIO i beni mobili qui di seguito descritti:

- Sonda di perforazione in ghiaccio ICE CORE DRILL "Felics" (numero di inventario EIM 507) completa di carotiere, motore, verricello e struttura di sostegno;
- Sistema MICOS HV Manipulator che include il Robot tipo SpaceFAB, suo sistema di controllo, una camera da vuoto in acciaio, una pompa da vuoto Varian V701 e una pompa Varian TriScroll 300, un sistema di trasferimento del ghiaccio, un rivelatore a raggi x Ketek AXAS-P, un termometro TERSID, un server Ethernet MOXA NPort 5410, un HUB ethernet NetGear e una scatola di attrezzi meccanici completa (numeri di inventario EIM n. 315, 321, 322, 589, 607, 608, 609) attualmente collocato presso lo Stanford Synchrotron Radiation Laboratory dell'Università di Stanford (USA).

Il COMODANTE garantisce di avere la proprietà esclusiva dei beni sopra descritti e che gli stessi sono liberi da vincoli di ogni genere come da d.P.C.M. 30 novembre 2010.

Il COMODANTE dichiara che i beni mobili sono conformi alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08) come risultante dalla comunicazione INFN, a seguito dei test di collaudo, del 14 luglio 2003 di conformità all'ordine e alle specifiche richieste.

Il COMODANTE dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve dei beni e si impegna ad informare il COMODATARIO in merito a tutte le circostanze relative al corretto utilizzo dei beni stessi,

impegnandosi a consegnare, unitamente ai suddetti beni, i relativi manuali di utilizzo.

ART. 2

Il COMODATARIO accetta i suddetti beni in comodato. L'uso dei suddetti beni è riservato al Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio che si impegna a utilizzarli nei modi opportuni e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Ateneo, anche all'interno di progetti di ricerca nazionali ed internazionali.

Il COMODATARIO garantisce che l'uso dei suddetti beni avverrà a mezzo di personale tecnicamente qualificato.

In virtù della Convenzione citata in premessa, stipulata contestualmente al presente contratto, il COMODATARIO si rende disponibile, con il consenso del COMODANTE, a rendere accessibile la strumentazione oggetto del presente contratto di comodato ad altre università ed enti di ricerca che ne facciano richiesta e con i quali il COMODANTE e il COMODATARIO potranno stipulare, congiuntamente o singolarmente, previa accettazione dell'altra parte, specifici accordi che non potranno contrastare con gli impegni derivanti dalla stipula della suddetta Convenzione e non dovranno prevedere attività che interferiscano con il normale svolgimento delle funzioni istituzionali del COMODATARIO e con le specifiche attività di ricerca.

Per l'utilizzo della strumentazione oggetto del presente contratto il COMODATARIO si avvarrà anche della collaborazione di personale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) che ha contribuito, nell'ambito del progetto CryoAlp, alla realizzazione e alla messa a punto della suddetta strumentazione, che potrà essere utilizzata nell'ambito di progetti di ricerca che il COMODATARIO realizzerà con l'INFN.

ART. 3

Il presente contratto avrà durata di 3 anni decorrenti dalla data della sottoscrizione.
Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato previa approvazione degli organi di governo delle parti.

ART. 4

Il COMODATARIO si obbliga a restituire le apparecchiature dietro richiesta del COMODANTE, purché comunicata con un preavviso di almeno 120 giorni.

Il COMODATARIO ha il diritto di restituire le apparecchiature, anche in parte, in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, salva la necessità di dare al COMODANTE preavviso di 120 giorni.

Il COMODANTE è tenuto ad accettare la restituzione dei beni nello stato di fatto in cui si trovano, senza poter nulla pretendere per il deterioramento conseguente al normale uso o comunque ad un uso conforme a quanto previsto nel presente contratto.

ART. 5

Il COMODATARIO si obbliga a custodire e conservare i beni oggetto del presente contratto con diligenza e, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, a non cederne il godimento a terzi a nessun titolo senza il consenso del comodante.

ART. 6

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a esclusivo onere e carico del COMODATARIO.

In caso di restituzione dei beni, le spese di trasporto, imballo ed eventuale montaggio dei beni saranno a carico del COMODANTE.

Il COMODANTE corrisponderà al COMODATARIO, all'atto della stipula del presente contratto di comodato, un contributo pari a € 12.100,00 (IVA compresa) a

titolo di rimborso dei costi che il COMODATARIO sosterrà per la reimportazione del "Robot Space Fab", attualmente collocato negli Stati Uniti, presso lo Stanford Synchrotron Radiation Laboratory dell'Università di Stanford e un contributo per assicurare la funzionalità di tutta la strumentazione oggetto del contratto di comodato la cui entità sarà definita successivamente d'accordo tra le parti a seguito di verifica.

Le spese di cui al precedente comma saranno rendicontate dal COMODATARIO a conclusione delle operazioni di rientro e verifica della funzionalità della strumentazione, e comunque entro e non oltre un anno dalla data di rientro del "Robot Space Fab".

ART. 7

Il COMODATARIO dà atto di disporre di idonee coperture assicurative per i danni materiali procurati ai beni ricevuti in comodato e per i danni causati a terzi da tali beni in conseguenza dell'espletamento delle proprie attività, in virtù e nei limiti della polizza RCT N. 6350500046847 contratta con Milano Assicurazioni S.p.A., valevole sino al 31/12/2015, nonché in conseguenza di qualsiasi evento, da qualunque causa originato, nei limiti di cui alla polizza Property All Risks (Furto e Incendio) N. 6350500046749 contratta con Milano Assicurazioni S.p.A., valevole sino al 31/12/2015.

Il COMODATARIO si impegna a garantire un'analoga copertura assicurativa anche successivamente alla scadenza delle indicate polizze, per tutta la durata del presente contratto di comodato.

ART. 8

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le Parti individuano

come esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 9

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti fanno riferimento agli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

ART. 10

Ai sensi del DPR 642/72, Allegato A, Tariffa (Parte I[^]), art. 2, il contratto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, solidalmente a carico di entrambe le Parti (cfr. art. 22 del DPR 642/72).

ART. 11

Ai sensi dell'art. 3, della Parte II[^] della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante, nella misura vigente al momento della registrazione stessa (cfr. art. 57 del DPR 131/86).

Letto, approvato e sottoscritto (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. per l'art. 8 – Foro competente).

Roma,

Milano, 12 APR. 2012

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI REGIONALI**

Cons. Calogero MAUCERI


**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MILANO BICOCCA**

Dott. Candeloro Bellantoni
